

Sent. n. 28/2024 pubbl. il 03/04/2024

Rep. n. 37/2024 del 03/04/2024

N. 6/2024 - CCI - CONC. MINORE

N.R.G. PU 171-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE di ANCONA  
Sezione II Civile

in persona del Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,  
nel procedimento ex art. 74 ss CCII introdotto da **LUIGI LUCCHETTI** con l'ausilio dell'O.C.C.  
nominato dott. Mario Palommella;  
ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 31/01/2024  
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità giuridica della proposta  
oltre che di regolarità formale della medesima;

richiamata altresì la relazione in data 12/03/2024 redatta dall'OCC ex art. 79 CCII dalla  
quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel  
termine assegnato alcuni di essi hanno fatto pervenire la precisazione del proprio credito e  
la dichiarazione di voto, mentre altri non hanno espresso il voto da considerarsi valido quale  
consenso ex art. 79 comma 3 CCII;

nella suddetta relazione l'OCC ha dato atto del raggiungimento delle maggioranze  
all'esito della sommatoria fra i vari favorevoli espressi e quelli derivati dal c.d. "silenzio  
assenso";

la maggioranza è da ritenere raggiunta anche tenendo in considerazione la precisazione  
del credito operata dal creditore Le Pontine S.r.l. per € 2.364.085 in luogo di 1.046.355  
originariamente inserito dal ricorrente nell'elenco dei creditori.

Quanto al merito della proposta, a fronte del passivo e dell'attivo reso disponibile alla  
procedura, la proposta prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura  
apprezzabile la soddisfazione dei creditori nonché il pagamento dei creditori nella  
seguente misura: pagamento integrale dei crediti prededucibili nel termine di 120 giorni  
dall'omologazione; pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 0,873%

l'attivo concordatario è composto da finanza esterna per € 85.000,00, oltre che dai redditi  
del ricorrente eccedenti le somme occorrenti al mantenimento della sua famiglia, pari ad  
€ 4.329,37 annui per i tre anni successivi all'omologa; in proposito l'esperto nominato ha



evidenziato come la soluzione concordataria prospettata sia da ritenere maggiormente conveniente rispetto all'eventuale alternativa liquidatoria che nella specie avrebbe ad oggetto la quota di 2/9 di diversi cespiti immobiliari il cui complessivo valore di liquidazione è stato stimato in € 81.401,50 senza considerare l'oggettiva difficoltà di liquidazione dei suddetti assets immobiliari tanto per l'ubicazione quanto per lo stato di conservazione.

Il piano e la proposta concordataria prevedono la suddivisione dei creditori in due classi di creditori di cui la classe 1 comprendente i creditori in precedenza e la classe 2 tutti gli altri creditori chirografari al netto delle spese prededuttive stimate in € 8.049,27 per compensi del legatili che assistono il ricorrente nella predisposizione della proposta ed € 10.281,05 per compensi spettanti all'OCC.

Conclusivamente, atteso che nella specie sono da ritenere rispettati i presupposti formali e sostanziali che giustificano l'omologa del concordato anche all'esito del voto favorevole dei creditori, debitamente informati e dunque posti in condizione di esprimere il proprio consenso e/o dissenso e che non sono state segnalate dall'OCC eventuali situazioni di criticità diverse da quelle di cui i creditori sono stati a suo tempo ampiamente informati.

**P.T.M.**

visto l'art. 80 CCI

**OMOLOGA** il concordato minore proposto da **LUIGI LUCCHETTI**, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente ad [REDACTED] c.f. LCCLGU61L14A271V

**CONFERMA** la nomina dell'OCC, Dott. MARIO PALOMMELLA;

**DISPONE** che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

**DISPONE** la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;

**DISPONE** che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

**DISPONE** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

**DISPONE** che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di



Sent. n. 28/2024 pubbl. il 03/04/2024  
Rep. n. 37/2024 del 03/04/2024

pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

**DISPONE** che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

**DICHIARA** chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, 03/04/2024

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

